

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

ART. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

L'articolo contiene, al **comma 1**, la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 13 della presente legge e all'annesso allegato A.

Al **comma 2** prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari sui citati decreti.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il **comma 3** dispone che, *fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 3; 7, comma 2; 11 comma 3; 13, comma 2; 14, comma 3; 15, comma 4; 16, comma 3; 17, comma 3; 18, comma 3 e 19, comma 3, che già dispongono che dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*, eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge finanziaria 31 dicembre 2009, n. 196.

Il richiamato articolo, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative: in particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile



procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 1 prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.

ART. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'articolo contiene una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

ART. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della **direttiva (UE) 2022/2555** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972, e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. "direttiva NIS2"). Tale direttiva è stata pubblicata nella G.U.U.E. L 333 del 27 dicembre 2022 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 17 ottobre 2024. Essi applicheranno tali disposizioni a decorrere dal 18 ottobre 2024. La direttiva NIS 2 abroga la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cosiddetta direttiva NIS), che costituisce il primo strumento



legislativo dell'UE sulla sicurezza in ambito cibernetico volto a prevedere misure giuridiche per incrementarne il livello complessivo. La direttiva NIS 2 fa parte di un pacchetto ampio di strumenti giuridici e di iniziative a livello dell'Unione, mirato ad aumentare la resilienza di soggetti pubblici e privati alle minacce nell'ambito cibernetico; tra le disposizioni più recenti del pacchetto si segnalano il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (cosiddetto regolamento DORA - *Digital Operational Resilience Act*) e la correlata direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sempre relativa alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, nonché la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici (cosiddetta direttiva CER - *Critical Entities Resilience*). Tra i richiamati atti e la direttiva NIS 2, vi è una importante contiguità applicativa dimostrata anche dalla pubblicazione degli stessi nella medesima edizione della GUUE. L'abrogazione della direttiva NIS discende dalla necessità di modernizzare il quadro giuridico esistente alla luce della crescente digitalizzazione del mercato interno e della rapida evoluzione delle minacce alla cybersicurezza, fenomeni che si sono ulteriormente amplificati dall'inizio della crisi COVID-19. Inoltre, la valutazione del funzionamento della direttiva NIS, condotta ai fini della valutazione d'impatto, ha evidenziato taluni problemi cui la nuova direttiva NIS 2 intende porre rimedio. L'adozione della direttiva NIS 2 mira a garantire un aumento del livello di sicurezza cibernetica comune grazie all'armonizzazione delle norme applicabili ai diversi operatori nei diversi Stati membri e al rafforzamento dei livelli standard di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente, incidendo, in via prioritaria sui seguenti pilastri:

- 1) capacità degli Stati membri in termini di architettura istituzionale, strategia nazionale e piani di gestione delle crisi cibernetiche;
- 2) gestione del rischio da parte degli operatori, con misure di sicurezza adeguate e un sistema di notifica degli incidenti che sia efficace e reattivo;
- 3) cooperazione e condivisione delle informazioni, attraverso diverse modalità di scambio, a livello europeo e nazionale.

Principali obiettivi del riesame, dunque, sono l'innalzamento del livello di cyber resilienza di un vasto gruppo di soggetti operanti nell'Unione europea e il miglioramento della capacità di preparazione e risposta agli incidenti informatici, tra l'altro, incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti responsabili della gestione di incidenti e crisi su vasta scala.

Il nuovo impianto, dunque, supera e rafforza quanto già previsto dalla precedente direttiva NIS - recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 - in particolare attraverso:

- 1) l'ampliamento del campo di applicazione, da un lato, includendo anche la pubblica amministrazione centrale (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire gli enti locali in base all'assetto istituzionale), le piccole e microimprese (solo se operano in settori chiave per la società) e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori di servizi di comunicazione elettronica pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e dall'altro lato, aumentando significativamente i settori di applicazione e introducendo un approccio «all-hazards» alla cybersicurezza, che prevede anche



l'inclusione di profili di sicurezza fisica delle infrastrutture ICT (Information and Communications Technology);

2) la revisione del meccanismo di identificazione dei soggetti quali entità importati o essenziali, prevedendo un criterio omogeneo basato sulla dimensione (cosiddetto size-cap rule), che estende l'applicazione della direttiva a tutte le medie e grandi imprese che operano nei settori identificati. Ciò al fine di superare l'attuale disomogeneità nel processo di identificazione dei soggetti da parte degli Stati membri;

3) il rafforzamento dei poteri di supervisione, con indicazioni più dettagliate per la definizione delle misure di sicurezza e l'inasprimento delle sanzioni;

4) l'ampliamento delle funzioni dei Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica nazionali (*Computer Security Incident Response Team - CSIRT*), che fungeranno, tra l'altro, da intermediari di fiducia tra i soggetti segnalanti e i fornitori di prodotti e servizi ICT nell'ambito del sistema relativo alla divulgazione coordinata delle vulnerabilità (*Coordinated Vulnerability Disclosure - CVD*);

5) la gestione delle crisi, con la previsione di una strategia in materia e l'istituzionalizzazione della *Cyber Crises Liaison Organisation Network (CyCLONE)*, per la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala.

Coerentemente con le novità introdotte dalla direttiva NIS 2, e al fine di consentire il miglior adeguamento dell'ordinamento interno alle sue disposizioni, l'articolo di delega indica ulteriori principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 3 reca criteri finalizzati a:

- individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, *anche considerando la possibilità di applicazione ai comuni e alle province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza (lettera a)*;

- prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli Organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (**lettera b**);

- avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti Amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della medesima direttiva (**lettera c**);

- confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva (**lettera d**);



- in relazione all'istituzione del Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli alla sicurezza informatica (**lettera e**);

- prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di recepimento della direttiva (UE) 2016/1148, *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento*, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555 (**lettera f**);

- prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3, *compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura (lettera g). Ciò al fine di estendere di meglio precisare l'ambito applicativo, in modo tale da evitare ogni possibile dubbio interpretativo. In merito all'impegno di spesa, per la complessità della materia trattata, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari e, conseguentemente, determinare i relativi oneri finanziari che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, saranno quantificati in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 3.*

- *prevedere, in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento provvede altresì all'aggiornamento degli strumenti adottati (lettera h). In merito, si evidenzia la natura esclusivamente procedimentale della disposizione in parola, anche in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle misure di attuazione che saranno adottate per il recepimento della direttiva NIS 2. In tal modo, tra l'altro, si migliora e rende più efficiente il quadro di attuazione della direttiva e si agevolano i soggetti essenziali e importanti, cui la medesima direttiva è diretta, nell'applicazione delle disposizioni ivi previste attraverso la predisposizione di strumenti flessibili quali, ad esempio, linee guida;*

- introdurre le modifiche necessarie alla legislazione vigente, anche in materia penale, al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in tema di divulgazione coordinata delle vulnerabilità (**lettera i**);

- definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (**lettera l**);

- *individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555 (lettera m);*

- assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa alla resilienza dei



soggetti critici, la cui delega è contenuta nell'articolo 4 della presente legge, nonché al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 e della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, la cui delega è contenuta nell'articolo 16 della presente legge (*lettera o*);

- apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo (*lettera p*).

L'articolo contiene, inoltre, uno specifico criterio (*lettera n*) volto a rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e alla legge n. 689/1981 introducendo strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia.

Relativamente al punto 1), la necessità di prevedere un criterio di delega specifico, che consenta di derogare ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, trova giustificazione nelle disposizioni della direttiva NIS 2 che contemplano anche l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che possono raggiungere nel massimo un importo di dieci milioni di euro.

Sempre con riferimento al punto 1), la previsione di un criterio di delega specifico che consenta la possibilità di introdurre strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, permette di rispettare le intenzioni della direttiva NIS 2 che promuove un'applicazione delle misure sanzionatorie in proporzione alla gravità della violazione, che tenga conto delle circostanze di ciascun singolo caso e in forma graduale, anche al fine di prevenire o ridurre il contenzioso.

Relativamente al punto 2), si premette che gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recano la disciplina del sistema sanzionatorio vigente per la violazione delle disposizioni della direttiva NIS e individuano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del d.l. n. 82 del 2021, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale unica autorità nazionale competente NIS e, dunque, anche autorità per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo n. 65 del 2018. Ciò premesso, in considerazione del fatto che già a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 82 del 2021, gli introiti eventualmente derivanti dalle sanzioni comminate dall'Agenzia per la cybersicurezza in relazione alle violazioni disciplinate dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, risultano riassegnate per le finalità di finanziamento della medesima Agenzia, dalla previsione di cui al punto 2) non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento agli eventuali oneri potenzialmente connessi allo svolgimento dei compiti e dei poteri che la direttiva NIS 2 attribuisce alle autorità e organismi incaricati dell'attuazione, si rappresenta che la direttiva stessa, agli



articoli 8, paragrafo 5, 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri debbano garantire che tali soggetti dispongano di risorse adeguate per svolgere i compiti loro assegnati in modo efficace ed efficiente. I richiamati oneri potranno essere individuati e quantificati solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative, demandata allo schema di decreto legislativo di recepimento, e saranno indicati nella pertinente relazione tecnica.

La complessità della materia oggetto di delega, che comprenderà anche la definizione di norme aventi carattere sostanzialmente procedimentale volte alla revisione, al coordinamento e all'abrogazione della normativa vigente in materia, non consente una determinazione ex ante di eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica; ai sensi, dunque, dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi", la determinazione puntuale degli effetti finanziari sarà effettuata in sede di esercizio della delega.

Art. 4. (Delega al Governo per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

Con l'articolo 4 del presente schema di legge, il Governo è stato delegato al recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, integrando quanto già disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, che era stato adottato in virtù di delega precedente (legge 22 aprile 2021, n. 53), le cui previsioni, con il presente intervento, si intendono rafforzare.

In particolare, si rappresenta che l'intento della citata direttiva 2016/343 è quello di innalzare il livello delle garanzie nell'ambito dell'Unione, intervenendo sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea. A tal fine, con la presente delega si intende dare attuazione allo specifico principio e criterio direttivo di apportare modifiche all'articolo 114 del codice procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o anche solo per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, per allineare la disposizione alle previsioni contenute negli articoli 3 e 4 della direttiva unionale, assicurando livelli di protezione e garanzia al prevenuto almeno fin quando quest'ultimo non acquisti la qualifica di imputato e, quindi, non sia chiamato ad affrontare il giudizio nel rispetto del principio del contraddittorio.

Trattasi di norme che hanno natura ordinamentale e precettiva, volte ad integrare il quadro regolatorio delle garanzie a tutela degli interessati, peraltro già attuate con il d. lgs. n. 188/2021 sopra richiamato, e che sono perfettamente in linea con il dettato costituzionale (artt. 21 e 24 della Costituzione).



ART. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della **direttiva (UE) 2022/2557** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio. In particolare:

- alla **lettera a)** si prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2022/2557, degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, compresi gli Organismi di informazione per la sicurezza;

- alla **lettera b)** si prevede la possibilità di avvalersi della facoltà di escludere anche specifici soggetti critici, la cui attività principale ricade nei suddetti settori o che forniscano servizi esclusivamente ai suindicati enti della pubblica amministrazione, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti Amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva;

- la **lettera c)** delega il Governo a istituire o designare una o più autorità competenti, con riferimento agli undici settori disciplinati dalla direttiva. In caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente, deve essere istituito presso quest'ultima anche un "punto di contatto unico", incaricato di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, allo scopo di garantire la cooperazione transfrontaliera con i punti di contatto unici di altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 della direttiva.

La **lettera d)** individua il criterio secondo cui si incarica il punto di contatto unico a coordinare l'attività delle suindicate autorità competenti, a ricevere le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, a coordinare le attività di sostegno di cui all'articolo 10 della direttiva e a promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche.

Inoltre, si delega il Governo a:

e) avvalersi della facoltà di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco predisposto dalla Commissione Europea in esecuzione della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva;

f) prevedere che le soglie applicate per specificare i criteri di rilevanza degli effetti negativi degli incidenti essere comunicate alla Commissione europea come tali o in forma aggregata;

g) prevedere, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali;

h) introdurre sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge



n. 234 del 2012 e alla legge 4 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, In merito, la necessità di prevedere un criterio di delega specifico che consenta di derogare ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 trova giustificazione nel *considerando* 40 della direttiva, laddove si invita a tenere conto della gravità della violazione e della capacità economica del soggetto interessato. Entrambi questi parametri devono essere letti alla luce delle disposizioni che, ai fini dell'individuazione dei soggetti critici, impongono di tenere conto del numero di utenti che dipendono dal servizio, dell'impatto degli incidenti sulle attività economiche e sociali, l'ambiente, la pubblica sicurezza, l'incolumità e la salute pubblica, dell'estensione dell'area geografica interessata da un incidente. Quanto alla previsione, sempre alla lettera g), di un criterio di delega specifico che consenta la possibilità di introdurre strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, essa risponde da un lato all'esigenza di privilegiare la responsabilizzazione dei soggetti critici ai fini della continuità dell'erogazione dei servizi essenziali e, dall'altro, a quella di tenere conto del carattere sostanzialmente innovativo della disciplina;

i) prevedere che le autorità competenti di cui alla lettera b) possano irrogare le sanzioni amministrative;

l) prevedere la facoltà, anche per le autorità competenti di cui alla lettera b), e nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria;

m) al fine di evitare duplicazioni e oneri amministrativi non necessari, garantire l'attuazione coordinata della direttiva (UE) 2022/2557 e dei due atti normativi dell'UE da essa richiamati, vale a dire la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. "direttiva NIS 2"), e il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011;

n) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse;

o) tenere ferme le attribuzioni delle diverse autorità in relazione alla gestione di situazioni di emergenza e al mantenimento dell'ordine pubblico e, in particolare, dell'autorità giudiziaria riguardo alla ricezione di notizie di reato, del Ministero dell'Interno circa la protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica e la difesa civile, del Dipartimento della Protezione Civile in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in materia di resilienza fisica delle reti **di comunicazione elettronica**, nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere b) e c) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Se necessario, queste autorità possono coordinarsi con le altre autorità competenti e il punto di contatto unico;

p) *favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa dell'Unione europea.*



Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della delega costituiscono e sono finalizzate ad adottare norme anche di carattere ordinamentale, in relazione, peraltro, al necessario raccordo con le altre disposizioni in materia di resilienza dei soggetti critici contenute nel Regolamento (UE) 2022/2554 e nella direttiva (UE) 2022/2555. Stante la complessità della materia oggetto di delega, dovuta alla numerosità ed eterogeneità dei settori rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, non è possibile determinare gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Con specifico riguardo alle lettere c) e d) del comma 1, si evidenzia l'impossibilità allo stato di procedere ad una quantificazione puntuale, rimettendosi al legislatore delegato la scelta in ordine all'individuazione di una o più autorità competenti. Inoltre, a tali compiti di natura operativa e organizzativa si accompagnano compiti di cooperazione transfrontaliera, di attività di sostegno e di promozione nel campo della ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, in relazione ai quali non appare possibile associare ex ante un valore finanziario specifico. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Art. 6. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano)

L'articolo prevede una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni unionali di cui alla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 (che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e al regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015 che hanno innovato il quadro normativo unionale in materia di sicurezza, tracciabilità e anticontraffazione dei medicinali per uso umano.

In particolare, la citata direttiva 2011/62/UE dispone, come previsto dall'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera e), che i costi del sistema di archivi siano a carico dei titolari dell'autorizzazione di fabbricazione dei medicinali. Inoltre, il paragrafo 5 del medesimo articolo prevede che "ai fini del rimborso o della farmacovigilanza, gli Stati membri possono estendere l'ambito di applicazione dell'identificativo univoco di cui all'articolo 54, lettera o), a qualsiasi medicinale soggetto a prescrizione medica o a rimborso, nonché ai fini del rimborso, della farmacovigilanza o della farmacoepidemiologia, gli Stati membri possono avvalersi delle informazioni contenute nel sistema di archivi di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo".

Premesso quanto sopra, la disposizione contempla, nell'esercizio della delega, oltre principi direttivi generali di cui alla legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi:

a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione sulle confezioni dei medicinali dell'identificativo univoco;

b) garantire alle aziende di produzione, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento dello stato tecnologico delle medesime imprese;



c) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei farmaci, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

d) prevedere che, su autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i fabbricanti possano includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, conformemente al titolo V della direttiva 2001/83/CE;

e) prevedere che il soggetto giuridico responsabile della costituzione e della gestione dell'archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano verifichi la conformità delle medesime alle prescrizioni del regolamento, nonché le modalità di controllo da parte del Ministero della salute e dell'AIFA sul funzionamento dell'archivio al fine dell'indagine sui potenziali casi di falsificazione, sul rimborso dei medicinali, nonché sulla farmacovigilanza e farmacoepidemiologia;

f) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento e il riordino del sistema vigente.

g) prevedere che gli oneri per la realizzazione e la gestione dell'archivio siano interamente a carico del soggetto giuridico costituito ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2016/161.

La disposizione è caratterizzata da neutralità finanziaria in quanto dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, si precisa che:

- il principio di delega di cui alla lettera a), consentirà di introdurre in maniera progressiva, ed entro il 9 febbraio 2025, l'obbligo di apporre l'identificativo univoco e l'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni di medicinali e, trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica;

- per attuare il principio di cui alla lettera b), strettamente correlato con quello della lettera a), si procederà in sede di esercizio della delega con l'introduzione di previsioni di carattere temporale e ordinamentale che, in quanto tali, non comportano oneri a carico della finanza pubblica;

- l'attuazione del principio di delega contenuto nella lettera c), non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di un mero raccordo normativo. Infatti, si procederà con l'abrogazione di alcune delle disposizioni vigenti in ragione della sopravvenuta normativa unionale (es. abolizione del bollino cartaceo);

- l'esercizio della delega contenuta nella lettera d) non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'ulteriore attività autorizzativa a carico dell'AIFA verrà svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione in base alla normativa vigente. Pur non potendosi individuare allo stato le strutture deputate allo svolgimento delle attività di che trattasi, in quanto è in corso la riorganizzazione dell'ente (nell'ambito della quale dovrà anzi tenersi conto della nuova normativa), va infatti evidenziato che gli adempimenti che si renderanno necessari non sono tecnicamente nuovi,



essendo sostanzialmente riconducibili ad attività ordinarie. Dal punto di vista delle disponibilità finanziarie, il bilancio dell'Agenzia presenta, infatti, la necessaria capienza per assicurare lo svolgimento delle funzioni in questione;

- in ordine al principio di delega di cui alla lettera e) si rappresenta che il nuovo soggetto giuridico costituito dagli stakeholders privati per la costituzione e gestione della infrastruttura informatica si avvarrà con apposita convenzione della società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966 n. 559. Tale società è già parte integrante del sistema di tracciabilità digitale italiano e dunque, oltre ad assicurare la terzietà del NMVS, garantisce un generale incremento dei livelli di sicurezza per la collettività e di condizioni di accessibilità e utilizzo dei dati per i servizi di pubblica utilità (es. farmacovigilanza, monitoraggio delle carenze dei farmaci, indagini per falsificazione, rimborso, ecc.) da parte delle Istituzioni almeno pari a quelle attuali. Con la convenzione sono definite le modalità di realizzazione e di gestione del sistema di archivi nonché i relativi costi a carico dei fabbricanti dei medicinali. Tale previsione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Regolamento Delegato (UE) 2016/161 prevede che il costo del sistema di archivi è a carico dei fabbricanti dei medicinali. Tale principio viene espressamente previsto quale criterio di delega alla lettera g). Inoltre, il criterio di delega demanda al decreto legislativo di prevedere le modalità di controllo da parte del Ministero della salute e dell'AIFA sul funzionamento dell'archivio al fine dell'indagine sui potenziali casi di falsificazione, sul rimborso dei medicinali, nonché sulla farmacovigilanza e farmacoepidemiologia;

- si interverrà, pertanto, al fine di assicurare i necessari correttivi a livello normativo per garantire il coordinamento con il Ministero della salute e l'AIFA nel rispetto della normativa unionale. Inoltre, si precisa che il coordinamento informatico non comporta oneri a carico della finanza pubblica, rientrando nella manutenzione del sistema informatico esistente da realizzarsi nell'ambito delle risorse già destinate al funzionamento degli attuali sistemi informativi. Al riguardo, si rappresenta che ai fini del monitoraggio della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) e in materia di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'istituzione del sistema Tessera Sanitaria, nonché le disposizioni previste dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per quanto attiene gli acquisti diretti da parte del SSN il cui monitoraggio avviene sulla base delle modalità previste dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. Pertanto, non risulta necessario utilizzare il sistema degli archivi in parola e, nel caso in cui occorra integrare il sistema di monitoraggio, al fine di implementare i nuovi identificativi univoci in luogo dei codici riportati sugli attuali bollini farmaceutici (che attualmente costituiscono elemento identificativo delle singole confezioni di medicinali), saranno svolte attività di manutenzione dei sistemi informatici esistenti, da realizzarsi nell'ambito delle risorse già destinate al funzionamento degli stessi. Sempre nell'ambito delle stesse risorse saranno realizzati i necessari collegamenti telematici con il sistema di archivi al fine di assicurare un idoneo interscambio di dati. Per tali finalità, il Ministero della salute che già gestisce il sistema per il monitoraggio della spesa per acquisti diretti come sopra indicato, ottempererà agli adeguamenti con l'utilizzo delle risorse previste dalla Missione 20 - Programma 10 - Azione 2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi, capitolo 2147 " REGISTRAZIONE DEI



MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI" capienza annuale: euro 113.000,00. La competenza, come indicato nel decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, rimarrà incardinata nell'attuale Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica (alla data del decreto "Direzione generale del sistema informativo"). Infine, si fa presente che il paragrafo 1, dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/161, recante la disciplina per la costituzione del sistema di archivi, prevede, al comma 1, che "il sistema di archivi che contiene le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza, a norma dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE, è costituito e gestito da uno o più soggetti giuridici senza scopo di lucro istituiti nell'Unione dai fabbricanti e dai titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza.". Da ultimo, si rappresenta che il comma 6 del medesimo articolo 31 dispone che "I costi del sistema di archivi sono a carico dei fabbricanti di medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza, a norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE."; tale principio viene espressamente previsto quale criterio di delega alla lettera g);

- **il principio di delega previsto dalla lettera f), relativo alla definizione del sistema sanzionatorio, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, si fa riferimento alle sanzioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 5-bis del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 540, che, comunque, dovranno essere rimodulate alla luce della nuova disciplina. Da ultimo, si fa presente che gli eventuali introiti derivanti dalla irrogazione delle sanzioni confluiscono nel capitolo di entrata n. 2574, articolo 2 "Somme da introiettare per sanzioni previste a carico dei soggetti non ottemperanti agli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di tracciabilità del farmaco". Conseguentemente, dall'attuazione del principio di delega di cui alla lettera f), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 7 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della **direttiva (UE) 2021/2167** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. In particolare, per l'attuazione del piano d'azione sui crediti deteriorati del 2017 (c.d. "NPL Action Plan"), la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa a gestori e acquirenti di crediti (*secondary market directive*, SMD) e al meccanismo accelerato di escussione stragiudiziale delle garanzie reali (*accelerated extrajudicial collateral enforcement*, AECE).

Ebbene, la proposta è stata incorporata in due parti: mentre la proposta normativa relativa all'AECE è ancora sottoposta al vaglio del legislatore europeo, la prima parte, relativa alla SMD, è stata approvata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'8 dicembre 2021.

La SMD si propone di incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell'Unione, eliminando gli ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti e garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei



debitori. La proposta introduce un regime di armonizzazione minima cui i gestori e gli acquirenti devono attenersi per operare all'interno dell'Unione, fissando standard comuni per garantirne l'idonea condotta e la vigilanza.

Tra le numerose misure proposte rilevano, in particolare, l'introduzione dei seguenti istituti:

- autorizzazione all'esercizio dell'attività del gestore di crediti in base a specifiche condizioni (articoli 4 e segg.);
- obblighi di comunicazione nei confronti dei debitori a carico dei gestori e degli acquirenti dei crediti (articolo 10);
- libertà di prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante (articolo 13);
- diritto all'informativa a beneficio del potenziale acquirente dei crediti (articolo 15);
- obblighi a carico degli acquirenti di crediti (articoli 17 e ss.);
- norme sulla vigilanza (articoli 21 e ss.);
- regime sanzionatorio specifico (articolo 23).

Si rende, pertanto, necessario riformare il quadro delle fonti primarie e secondarie (cfr. **comma 1, lett. a**). Specifica delega prevede di designare una o più autorità competenti, dotate di indipendenza anche finanziaria (in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria), per la vigilanza sul rispetto della direttiva (cfr. **comma 1, lettera d**) e per l'emanazione della disciplina secondaria nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla riforma europea (cfr. **comma 1, lettera e**). Specifica delega è prevista, altresì, per il coordinamento dell'intervento normativo con la riforma europea nell'ambito delle fonti relative alle norme antiriciclaggio (cfr. **comma 1, lettera b**), nonché tutela dei consumatori e protezione dei dati personali (cfr. **comma 1, lettera c**). Si prevede, infine, di estendere la disciplina delle sanzioni amministrative alle violazioni delle disposizioni della direttiva (cfr. **comma 1, lettera f**). In coerenza con l'approccio di armonizzazione minima, gli Stati membri dispongono di diverse opzioni e discrezionalità (ad esempio, la possibilità di esentare alcune professioni che svolgono attività accessorie simili alle attività di gestione dei crediti nell'ambito della loro professione, vale a dire notai, avvocati e ufficiali giudiziari) che i criteri rimettono alla valutazione del legislatore delegato.

Infine dispone di:

- *prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cfr. lett. h);*
- *apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva medesima, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'ordinamento nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma (cfr. lett. i);*
- *in conseguenza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi delle su menzionate*



lettere da a) a i), apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 130 del 1999, ivi comprese quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni (cfr. lett. l).

Le disposizioni del presente articolo si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2021/2167. Eventuali oneri sono da ritenersi per l'adeguamento ad obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e saranno interamente sopportati dalla o dalle autorità designate, dotate di indipendenza anche finanziaria. Pertanto, l'autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgerà le funzioni previste dalla norma, procederà ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. L'articolo di delega prevede, inoltre, l'estensione della disciplina sanzionatoria sulla base di quanto già previsto dalla direttiva cui si dà attuazione (cfr. comma 1, lettera g). Gli importi derivanti dall'attività sanzionatoria saranno riversati dall'autorità al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative.

Dalle lettere l) e g) derivano, pertanto, effetti finanziari positivi per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili.

Dal punto di vista finanziario, il comma 2 prevede che le disposizioni contenute nell'articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di conseguenza, alla presente relazione tecnica non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

ART. 8 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della **direttiva (UE) 2022/431** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.



Si prevede, *in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo, del 3 febbraio 2021*, di apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in particolare attraverso l'introduzione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione/informazione, *in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva, sentita anche la comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio* e dei nuovi livelli di rischio individuati, nonché di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine *di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro* ~~del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.~~ L'intervento è volto, pertanto, ad introdurre modifiche di carattere tecnico-scientifico e procedurale finalizzate al suddetto controllo.

Le attività ulteriori in materia di sorveglianza sanitaria introdotte dal recepimento della direttiva 431/2022 (quali le misurazioni ambientali, la notifica telematica al registro degli esposti dell'Inail e la tenuta e della cartella sanitaria per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'esposizione), derivano dall'equiparazione degli agenti tossici per la riproduzione ai cancerogeni e ai mutageni (titolo IX capo II del d.lgs. 81/08), e saranno attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Trattandosi, pertanto, di una modifica finalizzata ad inserire il richiamo espresso alla citata direttiva in modo da garantire la corretta applicazione della stessa, l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente ai profili finanziari delle disposizioni, si rappresenta che, essendo la sorveglianza sanitaria in base alle vigenti disposizioni di legge a carico del datore di lavoro (pubblico e privato), dal recepimento della direttiva e dunque dall'esercizio della delega, non derivano nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione al settore privato. Ad ogni buon conto, si evidenzia che il datore di lavoro deve procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi e che, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 81/2008, le visite mediche per la sorveglianza sanitaria, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Allo stato, non risulta possibile prevedere, a priori, come possa essere modificata la sorveglianza sanitaria e quali indagini strumentali e diagnostiche si possa decidere di incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore, anche in ambito pubblico.

Per le motivazioni summenzionate non è possibile la determinazione *ex ante* dell'impatto economico sui datori di lavoro pubblici; pertanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, la determinazione puntuale degli effetti finanziari sarà effettuata in sede di esercizio della delega.

Art. 9. (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per



uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)

L'articolo reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

In particolare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo nell'esercizio della delega deve tener conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali (cfr. comma 1, lett. a).

È tenuto, inoltre, a introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando incertezze interpretative e applicative (cfr. comma 1, lett. b).

Infine, ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, il decreto legislativo di recepimento deve estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese (cfr. comma 1, lett.c).

Con riferimento agli oneri, l'impatto finanziario per la materia trattata è di difficile quantificazione. La complessità della materia e la genericità dei principi e criteri direttivi specifici indicati nell'articolo in parola non consentono una determinazione ex ante di eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica. Pertanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, la determinazione puntuale degli effetti finanziari sarà effettuata in sede di esercizio della delega.

ART. 10 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della **direttiva (UE) 2022/2380** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139,



che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

In primo luogo, si evidenzia che la direttiva 2014/53/UE è stata già recepita con il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

Quanto alla direttiva (UE) 2022/2380, si evidenzia che detta direttiva, anche al fine di ridurre i rifiuti ambientali, è volta a definire ulteriori requisiti essenziali applicabili a determinate categorie o classi specifiche di apparecchiature radio, ivi definite, necessari per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe.

Rientrano nel novero di tali apparecchiature analoghe: i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, le cuffie microfono, le console portatili per videogiochi, gli altoparlanti portatili; i lettori elettronici; le tastiere, i mouse, i sistemi di navigazione portatili, gli auricolari e i laptop.

In particolare, la direttiva dispone, tra l'altro:

- 1) l'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo;
- 2) la previsione di offerta ai consumatori e agli altri utenti finali, nonché la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio tra quelle sopra indicate senza alcun dispositivo di ricarica;
- 3) l'introduzione di un apposito sistema di informazioni e di etichettature indicante la presenza o meno del carica-batterie accluso all'apparecchiatura radio e l'introduzione di informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili,
- 4) la modifica della procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla direttiva 2014/53/UE,
- 5) la previsione di un periodo di tempo sufficiente per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione della predetta direttiva.

I criteri indicati per il recepimento della direttiva in parola sono finalizzati a consentire un adeguamento della normativa interna mediante la modifica e l'integrazione del decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016.

A tale fine, si evidenzia che il criterio di cui alla **lettera a)** richiama espressamente i "considerando" della direttiva ai fini del suo recepimento. In particolare, si richiama l'attenzione sul considerando n. 14, secondo cui: *"La direttiva 2014/53/UE dovrebbe essere modificata al fine di includere disposizioni sulle interfacce di ricarica e sui protocolli di comunicazione per la ricarica. Le categorie o le classi di apparecchiature radio specificamente contemplate da tali nuove disposizioni dovrebbero essere ulteriormente specificate in un nuovo allegato di tale direttiva. Nell'ambito di tali categorie o classi di apparecchiature radio sono interessate solo le apparecchiature radio che dispongono di una batteria ricaricabile amovibile o incorporata. Per quanto riguarda le fotocamere digitali, le apparecchiature radio interessate sono tutte le fotocamere e le videocamere digitali, comprese quelle d'azione. Per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza non dovrebbe sussistere l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata. Per quanto riguarda*



gli auricolari, l'apparecchiatura radio interessata è considerata insieme al vano o alla custodia di ricarica appositi, dato che gli auricolari sono raramente o non sono mai dissociati dal vano o dalla custodia di ricarica a causa delle loro dimensioni e della loro forma specifiche. Il vano o la custodia di ricarica per questo tipo specifico di apparecchiatura radio non sono considerati parte del dispositivo di ricarica. Per quanto riguarda i laptop, l'apparecchiatura radio interessata è qualsiasi computer portatile, tra cui laptop, notebook, pc ultraportatili, dispositivi ibridi o convertibili e netbook."

Inoltre, il criterio di cui alla **lettera b)** è indispensabile al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio già contemplato dal decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016 alla direttiva (UE) 2022/2380 che aggiorna, corrispondentemente ai nuovi requisiti introdotti, l'elenco delle non conformità.

Infine, l'articolo 138 del Regolamento 2018/1139 dispone la modifica dell'allegato 1 della direttiva 2014/53/UE, ossia dell'elenco delle apparecchiature non contemplate dalla direttiva citata. In particolare, secondo l'articolo 138, le apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo e costituite da aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio rientranti nel citato regolamento e aeromobili senza equipaggio già certificati in conformità all'articolo 56 del Regolamento 2018/1139, sono escluse dal campo di applicazione della direttiva 2014/53/UE. Conseguentemente, alla **lettera c)**, si prevede un criterio direttivo finalizzato a consentire la coerenza della normativa di recepimento con quanto previsto dal predetto Regolamento europeo.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che dall'esercizio della delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni allo svolgimento delle attività di competenza con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 11 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

L'articolo contiene i principi e i criteri direttivi per il recepimento dell'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Al **comma 1** sono indicati i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438 ed in particolare si dispone:

- la modifica e l'integrazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2438 in materia di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
- l'adeguamento delle misure transitorie del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;



- la correzione di errori (materiali e refusi di scrittura) riscontrati agli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e 86, comma 7, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni.

Il **comma 2** prevede, coerentemente con il procedimento di adozione del decreto legislativo n. 18 del 2021, come definito dall'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione ai decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal presente articolo.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introduce nuovi parametri tecnici relativi ad alcuni organismi nocivi regolamentati non da quarantena, da tenere in considerazione nell'effettuazione dei controlli già previsti.

Il comma 3, pertanto, dispone che dall'attuazione dell'articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'amministrazione interessata provveda ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 12 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

Il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare della politica dell'Unione in materia di clima e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi.

Tale sistema è stato recentemente modificato tramite l'adozione di diversi atti legislativi unionali¹, che estendono il campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e ne rafforzano il meccanismo al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/111² (c.d. legge UE sul clima). La revisione della direttiva costituiva parte del pacchetto di proposte «Pronti per il 55 %», presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 per aggiornare la legislazione

¹ La direttiva 2003/87/CE è stata modificata da diversi atti legislativi, in particolare dalla: • Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, in GU L 130/134 del 16 maggio 2023; • Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999, in GU L 243 del 9 luglio 2021.



dell'Unione europea in materia di clima, energia e trasporti e allinearla ai nuovi ambiziosi obiettivi europei.

In particolare l'articolo in argomento contiene una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nonché della direttiva (ue) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

Le due direttive emendano la direttiva originaria 2003/87/CE contribuendo a costituire un unico testo consolidato. In tal senso si è ritenuto necessario disporre dei principi e criteri direttivi per entrambe le direttive che porteranno, peraltro, al recepimento nazionale di un unico provvedimento.

L'articolo delega il Governo a recepire la direttiva (UE) 2023/959 e la direttiva (UE) 2023/958, osservando anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) *rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori, e tenuto conto della incrementata rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;*

L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva e il rafforzamento del meccanismo di scambio delle quote di emissioni previsti dalla modifica della direttiva 2003/87/CE, implica la necessità di rivedere la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente definita dall'articolo 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Attualmente i soggetti ETS I sono n. 1100 impianti fissi, nonché n. 25 operatori aerei.

Con l'estensione degli obblighi di *compliance* emissivi al comparto marittimo, ai soggetti compresi nell'ETS I si aggiungono oltre n. 100 compagnie di navigazione, con un numero di circa 600 imbarcazioni.

Nel Regolamento (EU) 2023/956 relativo al "*Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)*", in considerazione della materia trattata, strettamente connessa ed interferente all'assegnazione gratuita e quindi al cosiddetto *carbon leakage* dell'ETS I, è previsto che l'Autorità nazionale competente venga accorpata a quella già esistente dell'ETS I, ovvero al Comitato ETS.

Si consideri, peraltro, che i soggetti CBAM che dovranno essere gestiti dalla medesima Autorità sono presumibilmente 4/5000.

Per quanto sopra detto, risulta evidente e necessario un incremento in termini numerici della composizione della struttura nazionale dell'Autorità competente, per rispondere compiutamente alle sopravvenute necessità derivanti dall'innalzamento degli obiettivi europei, come determinati dal Green Deal, che prevede di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030.



Al momento non appare possibile svolgere un *impact assessment* per quanto attiene alla quantificazione del numero dei componenti del Comitato ETS rafforzato, e quindi dei relativi costi aggiuntivi, tuttavia si consideri che per i compensi attribuiti ai membri del Comitato e ad eventuali supporti organizzativi o logistici sono utilizzati i proventi delle aste di CO₂ nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Pertanto, dall'attuazione del presente criterio di delega non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

- b) *istituire una autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo istituito ETS II in ragione dell'autonomia tecnica e normativa, nonché della specificità di tale ambito;*

Il criterio di delega è relativo all'istituzione di un'autorità nazionale competente le cui responsabilità, rispetto al nuovo sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (ETS II), sono definite nel nuovo Capo IV bis e nelle lettere da ae) ad ai) dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2003/87, introdotti dalla direttiva (UE) 2023/959.

Le principali attribuzioni dell'autorità nazionale competente riguarderanno:

- rilasciare l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai soggetti obbligati;
- provvedere affinché ciascun soggetto obbligato monitori e comunichi annualmente le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo;
- provvedere affinché ciascun soggetto obbligato restituisca ogni anno un quantitativo di quote di emissioni pari alle emissioni totali del soggetto stesso.

Il sistema ETS II così definito è un sistema distinto e parallelo rispetto all'attuale sistema EU ETS, le cui procedure sono mantenute separate per evitare interferenze con il funzionamento consolidato del vigente sistema, come ribadito e sostenuto anche nei *concept paper* della CE.

Ciò premesso, considerata l'importanza del nuovo ETS II al fine di consentire in Italia una gestione efficiente ed efficace del sistema ed evitare interferenze col buon funzionamento del sistema EU ETS, risulta necessaria l'individuazione di una distinta Autorità nazionale competente, che disponga di specifiche competenze in grado di gestire l'introduzione del nuovo ETS II e la sua implementazione nel tempo.

Al momento non appare possibile svolgere un *impact assessment* per quanto attiene alla quantificazione del numero dei componenti dell'Autorità competente nazionale ETS II, e quindi dei relativi costi aggiuntivi, tuttavia si consideri che per i compensi attribuiti ai suoi membri e ad eventuali supporti organizzativi o logistici sono utilizzati i proventi delle aste di CO₂ nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Pertanto, dall'attuazione del presente criterio di delega non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

- c) *ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European union emissions*



trading system - EU ETS), allineando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il "Portale ETS", che è mezzo di interlocuzione tra il Ministero, il Comitato ed i destinatari della disciplina in argomento, costituisce l'infrastruttura informatica obbligatoria per il funzionamento del sistema nazionale ETS.

In ragione della continua interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio, il Portale ETS assicura un costante aggiornamento delle posizioni camerali delle imprese, quali soggetti ETS, indispensabili per la gestione delle procedure istruttorie preparatorie delle attività deliberative del Comitato ETS.

Pertanto, alla luce delle modifiche introdotte dalle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonché dal Regolamento (EU) 2023/956, si rende necessario garantire l'aggiornamento e l'ottimizzazione del "Portale ETS", al fine di adeguarlo al più ampio campo di applicazione del sistema, nonché alle procedure che dovranno essere implementate.

L'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, prevede che le entrate derivanti dalle tariffe, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione, che sono corrisposte direttamente all'ISPRA dai soggetti interessati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021) del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro dello sviluppo economico, recante "Regime tariffario in UE-ETS (Europea Emissione Trading System)", disciplina i costi delle attività di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono posti a carico dei soggetti interessati.

Nel decreto vengono stabilite, in particolare, le tariffe e le relative modalità di versamento da parte dei suddetti operatori.

Tale decreto, dal 1° gennaio 2022, ha abrogato e sostituito il decreto ministeriale 25 luglio 2016 recante "Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS", comportando un incremento delle entrate riferite all'anno 2022 e seguenti.

Le entrate derivanti dalle tariffe sono riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze tra l'altro sul capitolo del bilancio di questo Ministero relativo al Portale ETS, ovvero il capitolo 8414 pg 1 "Spese relative al sistema informatico per la gestione delle attività inerenti al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (UE - ETS)" Missione 10 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 7 "Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico" - Azione 5 - "Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici".

Per quanto sopra esposto, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le spese relative all'implementazione delle tecnologie



telematiche aggiuntive relative al Portale ETS, non determinano alcun aggravio per la finanza pubblica.

- d) *revisionare e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;*

Il criterio di delega è relativo all'introduzione delle sanzioni, secondo i principi indicati nell'articolo 16 direttiva 2003/87, anche ai nuovi soggetti normati in seguito all'estensione del sistema ETS a nuovi settori. In tale ambito, si registra discrezionalità degli Stati membri nella definizione delle sanzioni purché siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Le istituzioni europee ed in particolare la Commissione europea hanno riscontrato l'esistenza dai diversi sistemi sanzionatori e della loro diversa efficacia nei vari Stati Membri, tanto che è in corso di predisposizione uno studio per favorire la diffusione delle c.d. best practices. Di conseguenza, appare opportuno adeguare le sanzioni già previste nell'ambito del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 alle istanze rappresentate in sede unionale. In particolare, la finalità dell'apparato sanzionatorio deve essere improntato ad incentivare il rispetto della normativa onde garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici codificati.

Lo svolgimento delle attività amministrative e legali volte alla revisione e all'adeguamento del sistema sanzionatorio può rientrare tra quelle considerate di supporto strutturale al Comitato, pertanto dall'attuazione del presente criterio di delega non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Al riguardo, appare opportuno specificare che le attività ivi previste rientrano comunque tra le attività istituzionali del Comitato e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- e) *assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;*

In base all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il MASE svolge attività istruttoria preliminare a supporto del Comitato ETS, anche nell'ambito dei procedimenti sanzionatori.

Le sanzioni che saranno introdotte costituiranno un sistema nuovo, che non presenta carattere ricognitivo di preesistenti sanzioni, non essendo già previsto dalla legislazione vigente un apparato sanzionatorio per i casi di violazione dei nuovi obblighi stabiliti dalle direttive in questione.

La disposizione assegna al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti da tali sanzioni amministrative, al fine di destinarli al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

- f) *assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del*



Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

Dal punto di vista finanziario si rappresenta che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si prevede che quota parte di proventi aste CO2-sistema ETS derivanti dal settore marittimo ai sensi dell'articolo 3-octies-bis della direttiva 2003/87/CE sia destinato alle specifiche finalità di ricerca e per l'attuazione di misure di decarbonizzazione sopra richiamate, rientranti tra quelle previste dal d.lgs 47 del 2020 cui può essere destinata la quota di proventi di competenza MASE. Tale destinazione non incide sulla destinazione del 50% dei proventi al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Ai fini della conferma della neutralità finanziaria della disposizione in commento si precisa che la lettera f) dell'articolo 9, comma 1, prevede che, nell'ambito dell'attuazione della delega, si provveda a "abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione. La trasposizione delle modifiche alla direttiva 2003/87/CE implica l'abrogazione delle disposizioni esistenti in contrasto o comunque incompatibili e il coordinamento delle correlate disposizioni legislative per garantire la coerenza del provvedimento legislativo assicurando nel contempo la neutralità sui saldi di finanza pubblica".

Alla luce, pertanto, delle modifiche che si renderanno necessarie al citato decreto legislativo n. 47 del 2020 al fine di ampliare il campo di applicazione del medesimo in considerazione dell'estensione al settore del trasporto marittimo al sistema ETS, e nei limiti delle risorse provenienti dalla messa all'asta delle quote ai sensi dell'articolo 3-octies.bis della direttiva destinate a "finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite" e le "misure per la decarbonizzazione del settore marittimo" nei settori disciplinati dal medesimo decreto legislativo derivanti dai relativi proventi dello scambio di quote di emissione, si prevede, in conformità alla direttiva 2003/87/CE, la destinazione di una quota di detti proventi spettanti al Mase alla ricerca e alle misure finalizzate alla decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, in ogni caso previo rispetto dei criteri per l'assegnazione di tali proventi indicati nel medesimo par. 3 dell'art. 3-octies-bis. In forza di tale disposizione "fino al 31 dicembre 2030 una percentuale di quote è attribuita agli Stati membri in cui il rapporto tra società di navigazione che sarebbero state sotto la loro responsabilità a norma dell'articolo 3 octies septies e la loro rispettiva popolazione nel 2020 e, sulla base dei dati disponibili per il periodo dal 2018 al 2020, è superiore a 15 società di navigazione per milione di abitanti. Il quantitativo di quote corrisponde al 3,5 % del quantitativo supplementare di quote dovuto all'aumento del massimale per il trasporto marittimo di cui all'articolo 9, terzo comma, nell'anno pertinente. Per gli anni 2024 e 2025, il quantitativo di quote è inoltre moltiplicato per le percentuali applicabili all'anno pertinente a norma dell'articolo 3 octies ter, primo comma, lettere a) e b).".

Si precisa che le risorse in oggetto sono ulteriori rispetto a quelle previste ai sensi del sistema EU ETS e destinate al MASE; tali proventi saranno attribuiti all'Italia, specificamente sul bilancio del MASE, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE per l'attribuzione di una percentuale di tali quote agli Stati membri. Pertanto, per rispettare i criteri per i quali l'Italia avrebbe diritto a tali proventi, il rapporto tra società di navigazione assegnate e popolazione residente in milioni dovrebbe essere superiore a 15.



- g) *abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.*

La trasposizione delle modifiche alla direttiva 2003/87/CE implica l'abrogazione delle disposizioni vigenti in contrasto o comunque incompatibili e il coordinamento delle correlate disposizioni legislative, al fine di garantire la coerenza del provvedimento legislativo assicurando, al contempo, la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 13 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale)

Le disposizioni di cui al presente articolo si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2022/2464. Tale direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 322 del 16 dicembre 2022 ed entrata in vigore il 5 gennaio 2023 (ad eccezione dell'articolo 4, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024), deve essere recepita dagli Stati membri entro il 6 luglio 2024. A tal fine, i criteri ed i principi di delega consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

In sintesi, la nuova direttiva incide sulla normativa esistente in tema di rendicontazione non finanziaria da rilasciarsi a carico delle imprese:

- *ampliando la platea di destinatari degli obblighi di disclosure;*
- *ampliando e meglio specificando il contenuto degli obblighi di disclosure;*
- *prevedendo un sistema di assurance per tale rendicontazione non finanziaria.*

La finalità di tale intervento è quella di fare in modo che le imprese comunichino agli investitori informazioni pertinenti, comparabili e affidabili sulla c.d. "sostenibilità", favorendo così la crescita del mercato e gli investimenti in attività c.d. "sostenibili" (coerentemente con gli obiettivi del c.d. "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" adottato in sede europea). La disciplina in tema di rendicontazione non finanziaria è stata introdotta con la direttiva (UE) 2013/34, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, modificata poi dalla direttiva (UE) 2014/95. Le predette direttive sono state recepite nell'ordinamento ad opera, rispettivamente, del decreto legislativo n. 139 del 2015 e del decreto legislativo n. 254 del 2016.

La direttiva 2022/2464 interviene, altresì, sulle direttive (CE) 2006/43 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (modificata poi dalla direttiva (UE) 2014/56/UE), e (CE) 2004/109 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato (modificata dalla direttiva (UE) 2013/50). Le predette direttive sono state recepite nell'ordinamento ad opera, rispettivamente, del decreto legislativo n. 39 del 2010 e del decreto legislativo n. 195 del 2007. Infine, la direttiva interviene a modifica del regolamento



(UE) 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, il quale, essendo direttamente applicabile ai sensi dell'articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Da tutto quanto sopra, emerge che, sebbene l'ambito di intervento della normativa non sia esteso, molteplici sono le fonti normative che potrebbero necessitare di modifica o anche solo di coordinamento testuale. Ciò deriva dalla circostanza che i sopra citati decreti legislativi hanno, in fase di implementazione delle direttive, illo tempore inciso su molte e diverse fonti normative. Non è, infatti, individuabile una fonte normativa univoca in materia di rendicontazione non finanziaria, essendosi la disciplina per lo più innestata su quella dettata per la rendicontazione finanziaria. Per tale ragione, non è stato possibile in questa fase individuare in maniera esaustiva i provvedimenti sui quali il Governo sarà chiamato ad intervenire per l'implementazione della direttiva (UE) 2022/2464. Nondimeno si è ritenuto, ove possibile, di inserire nel testo dell'articolo sia i riferimenti alla normativa di più facile individuazione (quale, ad esempio, il decreto legislativo n. 58 del 1998 e il decreto legislativo n. 39 del 2010) sia i riferimenti alla normativa in tema di esercizio di poteri. Con riferimento a questi ultimi, dal momento che la direttiva 2022/2464 non introduce nuovi obblighi di vigilanza per i quali sono state subito individuate le Autorità competenti) né nuove sanzioni, si è ritenuto di proporre lo stesso riparto di competenze (anche regolamentari e sanzionatorie) attualmente esistente tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e CONSOB, sentite - ove del caso - Banca d'Italia e IVASS con riferimento all'esercizio di poteri regolamentari che incidano sui soggetti da queste vigilati.

Dall'attuazione delle disposizioni in discorso, ivi compresi i nuovi obblighi di vigilanza di cui al comma 1, lettere b) e c), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la espressa previsione contenuta nella delega. Le Autorità di vigilanza hanno un bilancio autonomo e godono della più ampia indipendenza finanziaria. Le Autorità di vigilanza provvedono, quindi, autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Con riferimento alle attività operative (non finanziarie) poste in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, le stesse saranno svolte dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base dell'attuale assetto organizzativo dello stesso. Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

ART. 14 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

L'articolo contiene disposizioni necessarie al fine di realizzare l'attuazione ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento europeo.



Eventuali oneri per l'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente a carico della Banca d'Italia, quale autorità designata, dotata di autonomia finanziaria.

Pertanto, la Banca d'Italia procederà ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Dalle disposizioni dell'articolo non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 15 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)

L'articolo contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) 2018/1672**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del **regolamento di esecuzione (UE) 2021/776** della Commissione, dell'11 maggio 2021.

In particolare, il regolamento (UE) 2018/1672 ha integrato la legislazione unionale per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tenendo anche conto della Raccomandazione 32 del GAFI (FATF), con cui si fa presente l'opportunità di adottare misure che prevedano controlli adeguati sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. L'obiettivo è quello di migliorare i controlli sui flussi di denaro in contante sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione europea, armonizzando le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante, nonché quelle volte alla condivisione e utilizzazione delle relative informazioni. Il menzionato regolamento si applica unitamente al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce "i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672". I regolamenti intervengono su più piani, innovando la materia oggetto di disciplina in modo organico, anche alla luce della contestuale abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

Rimandando ai richiamati regolamenti in ordine alle specifiche previsioni adottate, l'articolo in commento prevede criteri di delega che consentono, da un lato, di dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2018/1672 e, dall'altro lato, di garantire i necessari interventi di adeguamento della normativa nazionale vigente relativa alla materia dei controlli sul denaro contante.

Alla luce di quanto premesso, il **comma 1** contiene la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale ai regolamenti europei sopra richiamati, il cui esercizio deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. È fatta comunque salva la possibilità del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato.

Il **comma 2** condiziona l'adozione dei decreti legislativi, adottati dal Governo, al previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali.



Il **comma 3** si articola nelle lettere a), b), c) e d), in ragione dei diversi piani di intervento normativo delegati al Governo.

In particolare, la **lettera a)**, delega al Governo l'adozione di ogni necessaria modifica al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, secondo i criteri direttivi elencati ai numeri da 1 a 9.

Il **numero 1 della lettera a)**, nell'ottica della prevenzione e contrasto al riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo, nel cui solco l'intervento unionale si pone, prevede la conferma delle autorità competenti, come già previsto dal decreto legislativo n. 195 del 2008. Il **numero 2 della lettera a)** prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza esercitino i poteri e le facoltà riconosciute dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672. Si prevede, inoltre, che venga garantita la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

Il **numero 3 della lettera a)** prevede che il Governo, nell'esercizio della delega legislativa, possa prevedere che i controlli di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672 possano avvenire anche mediante procedimenti informatici. In particolare, l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento prevede che i controlli si basino su un'analisi *risk-based* e non si esclude che le tecnologie informatiche possano consentire il raggiungimento delle finalità ivi previste, anche nell'ottica del quadro comune di gestione dei rischi conformemente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, che tiene conto anche delle valutazioni dei rischi eseguita dalla Commissione e dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

Il **numero 4 della lettera a)** delega il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale rispetto alla previsione dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672. La relativa disciplina nazionale dovrà dunque prevedere le condizioni necessarie per l'applicazione di tale istituto, che deve avvenire con una decisione amministrativa.

Il **numero 5 della lettera a)** prevede che l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante avvenga anche in relazione ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea. Questo criterio è conforme al considerando 9 del regolamento (UE) 1672/2018, che fa espressamente salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere attraverso il diritto interno controlli ulteriori con riferimento ai movimenti di denaro contante nell'ambito delle frontiere interne dell'Unione europea, fermo restando il rispetto delle libertà fondamentali garantite dagli articoli 63 e 65 TFUE (divieto alle restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi).

Il **numero 6 della lettera a)** dispone che il Governo, nell'esercizio della delega legislativa, garantisca la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, della fase dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori.

Il **numero 7 della lettera a)** delega al Governo la definizione di un sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 1672/2018. Il legislatore europeo ha lasciato agli Stati membri la facoltà di individuare le sanzioni applicabili in ipotesi di violazione degli obblighi di dichiarazione e informativa, purché le stesse siano efficaci, dissuasive e proporzionate (articolo 14). A tal



proposito, è stato previsto che le sanzioni, di natura amministrativa, siano proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Il **numero 8 della lettera a)** delega il Governatore a prevedere adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché con le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale (SID), e dei Paesi terzi. Questa previsione intende dare attuazione, in particolare, all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, il cui articolo 5 prevede la disciplina dello "scambio di informazioni attraverso il sistema di informazione doganale", nonché agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2018/1672.

Il **numero 9 della lettera a)**, infine, prevede che, nell'esercizio della delega, il Governatore assicuri il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE") e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione").

Infine la **lettera b)** contiene l'esercizio della delega legislativa in relazione alle modifiche da apportare alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (c.d. Legge Oro), le cui disposizioni devono essere coordinate con la disciplina unionale anche al fine di evitare sovrapposizioni sia degli obblighi dichiarativi in materia di oro sia del relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione. Viene previsto che l'invio delle dichiarazioni previste dalla stessa Legge Oro venga effettuato all'UIF, mentre le comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della stessa Legge Oro siano effettuate all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). Questa previsione si rende altresì necessaria sia per coordinare le competenze in subiecta materia dell'UIF e dell'OAM che per definire, ampliandone la portata, la nozione di oro da investimento, in modo da renderlo compatibile con l'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1672, che ha esteso, come indicato in premessa, la definizione di "denaro contante", che comprende ora anche i "beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore", specificamente individuati, nell'Allegato I del regolamento, in a) monete con un tenore in oro di almeno il 90% e b) lingotti in qualsivoglia forma (barre, pepite o aggregati) con un tenore in oro di almeno il 99,5%.

Con **lettera c)**, attraverso la delega legislativa al Governatore, si intende dare effettiva attuazione all'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1672, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le persone in entrata nell'Unione e in uscita dall'Unione o le persone che inviano dall'Unione o ricevono nell'Unione denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi. La lettera d), del comma 3, nell'ottica di corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, specifica che la delega legislativa riguarda anche l'eventuale modifica e abrogazione della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare. Tale precisazione emerge dall'esigenza di evitare sovrapposizioni normative e difficoltà interpretative da parte degli operatori e delle autorità competenti a verificare l'osservanza delle prescrizioni dei regolamenti europei.



L'attuazione della delega non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri e le attività delle autorità competenti (Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza) ai sensi dei decreti legislativi di attuazione potranno essere svolte nell'ambito delle proprie attività istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 4** dispone che dall'attuazione dell'articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'amministrazione interessata provveda ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 16 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)

L'articolo, al **comma 1**, reca la delega al Governo per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) 1060/2009, (UE) 648/2012, (UE) 600/2014, (UE) 909/2014 e (UE) 2016/1011.

Al **comma 2** sono contenute disposizioni per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341.

In particolare, il regolamento (UE) 2022/2554 *Digital Operational Resilience Act* (DORA) fa parte del pacchetto sulla finanza digitale (*Digital Finance Package*) presentato dalla Commissione europea il 24 settembre 2020 al fine di favorire lo sviluppo nell'Unione Europea di un settore finanziario competitivo. Il regolamento si inserisce in un lavoro più ampio per rafforzare la cybersecurity nei servizi finanziari e affrontare in generale i rischi operativi ed è stato approvato contestualmente a una direttiva europea volta a modificare la normativa settoriale già vigente in materia; inoltre, è finalizzato a realizzare un quadro normativo armonizzato e rafforzato da applicare, garantendo la proporzionalità, pressoché a tutto il settore finanziario, nonché ai soggetti terzi fornitori di servizi critici relativi alle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). Il regolamento costituisce *lex specialis* rispetto alla direttiva (UE) 2022/2555 (cd. NIS 2) relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, mentre autorità competenti saranno le autorità di vigilanza già competenti a livello europeo e nazionale.

Il regolamento si concentra su cinque blocchi normativi, vale a dire:



- prescrizioni relative alla *governance* e alla gestione dei rischi TIC, basate su principi chiave e requisiti comuni individuati dalle Autorità Europee di Vigilanza finanziaria (AEV), applicabili, tenendo conto del principio di proporzionalità, alle istituzioni finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento;
- obblighi di segnalazione di incidenti rilevanti connessi alle TIC secondo criteri, modelli e meccanismi uniformi e semplificati;
- test di resilienza operativa digitale al fine di aggiornare e rivedere regolarmente i sistemi e gli strumenti di risposta agli attacchi informatici o alle interruzioni TIC e garantire in tal modo la resilienza operativa;
- gestione dei rischi derivanti da terze parti fornitrici di servizi TIC critici alle entità finanziarie, tramite la previsione di un quadro di sorveglianza indiretta;
- condivisione delle informazioni tra le entità finanziarie.

Come detto, il **comma 2** enuclea i principi e i criteri direttivi specifici sia per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554, sia per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556.

In particolare, la **lettera a)** prevede che il Governo, nell'apportare alla normativa vigente le occorrenti modifiche e integrazioni, anche al sistema sanzionatorio, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni, anche mediante la normativa secondaria, previste dal regolamento (UE) 2022/2554, tenga conto degli orientamenti delle Autorità di europee di vigilanza, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni correlate alla direttiva (UE) 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione (**numero 1**), nonché della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici (**numero 2**).

La **lettera b)** assicura l'attribuzione alle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento stesso e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale.

In base al disposto di cui alla **lettera c)**, alle autorità competenti deve essere conferito il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette. Infine, la **lettera d)** prevede la possibilità di ricorrere alla disciplina secondaria da parte delle autorità competenti

Il **comma 3**, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

All'uopo, si evidenzia che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega, ricompresi nell'attività istituzionalmente svolta, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dalle disposizioni dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 17 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

L'articolo contiene, al **comma 1**, la delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) 2022/868**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.

Il **comma 2** contiene i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- designare una o più autorità, per i profili di competenza, quale Autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, così da garantire l'applicazione delle norme del regolamento conforme alla disciplina di protezione dati;
- definire le procedure per il coordinamento delle competenze, nell'ambito delle rispettive attribuzioni delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione;
- introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;
- designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2022/868;
- garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceità per la trasmissione, a terzi, di dati personali a fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3;
- adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868;
- adeguare il sistema delle tutele, amministrativa e giurisdizionale vigente, alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868.

Il **comma 3** dispone che per attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si evidenzia che gli ambiti di attività introdotti dal presente articolo ricadono nel perimetro operativo dei soggetti interessati dalla disposizione (Agid, ACN e Garante, peraltro interessati recentemente da importanti misure di potenziamento della propria capacità amministrativa) e non corrispondono a nuove funzioni, ma ad una declinazione diversa di quelle già svolte, che è dunque assicurata attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalle disposizioni dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 18 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113).

La norma di delega in esame individua i principi e criteri direttivi che, nell'ambito dell'esercizio della delega, devono essere seguiti da parte del Governo.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per l'attuazione della direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

Dall'attuazione delle disposizioni in discorso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la espressa previsione contenuta nella delega.

Ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

Pertanto, le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento alle sanzioni previste dal comma 2, lett. a), dell'articolo contenente la delega, si precisa che le stesse sono di nuova istituzione.

ART. 19 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937).

La norma di delega in esame individua i principi e criteri direttivi che, nell'ambito dell'esercizio della delega, devono essere seguiti da parte del Governo.

Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.



Dall'attuazione delle disposizioni in discorso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la espressa previsione contenuta nella delega.

Le Autorità di vigilanza hanno un bilancio autonomo e godono della più ampia indipendenza finanziaria. Le Autorità di vigilanza provvedono, quindi, autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

Pertanto, le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento alle sanzioni previste dal comma 2, lett. g) dei criteri di delega, si precisa che le stesse sono di nuova istituzione.

* * *

Completa il disegno di legge l'**Allegato A**, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012:

- 1) **Direttiva (UE) 2021/2101** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 2) **Direttiva (UE) 2022/362** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture;
- 3) **Direttiva (UE) 2022/542** del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;
- 4) **Direttiva (UE) 2022/2041** del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea;
- 5) **Direttiva (UE) 2022/2381** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 6) **Direttiva (UE) 2022/2464** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità;



~~7) **Direttiva (UE) 2022/2523** del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.~~

8) **Direttiva (UE) 2023/946** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).

~~9) **Direttiva (UE) 2023/970** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE).~~

10) **Direttiva (UE) 2023/977** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

Relativamente agli effetti finanziari derivanti dal recepimento degli atti dell'Unione europea elencati nel citato Allegato A, si evidenzia che l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede, in via generale, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Inoltre, qualora non sia possibile fare fronte alle maggiori spese con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge, 24 dicembre 2012, n. 234. In via del tutto subordinata, in caso di incapienza del menzionato fondo, il decreto legislativo adottato per il recepimento delle direttive inserite nell'Allegato A verrà emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non essendo possibile, in considerazione della numerosità e dell'eterogeneità dei settori rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive inserite nell'Allegato, procedere alla determinazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle stesse.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

